



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



Gruppo di Azione Locale "Montagna Leader"

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Asse IV Leader

Misura

Misura 413 "Qualità della vita e diversificazione"

Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali"

Intervento 4 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni"

BANDO PER REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI – SPORTIVI E CULTURALI - A CURA DI ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con
Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2013

Maniago, 26 novembre 2013

Il Presidente
Franco Protti

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Area di intervento	3
Art. 4 - Soggetti beneficiari	3
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	4
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità	4
Art. 6 - Interventi finanziabili	4
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.....	4
Art. 8 –Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.....	5
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	6
Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili.....	6
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.....	6
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	7
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	7
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni	8
Art. 13 – Concessione del contributo	9
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)	9
Art. 15 - Inizio e conclusione delle operazioni.....	9
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione	10
Art. 17 – Varianti.....	11
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	12
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità	12
Art. 19 - Controlli.....	13
CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AIUTO	13
Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto	13
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.....	14
CAPO VII – NORME FINALI	14
Art. 22 – Controversie.....	14
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative	14
Art. 24 - Trattamento dei dati personali	15
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni	15
Elenco allegati.....	15

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 "Qualità della vita e diversificazione" del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", con riferimento all'Intervento 4 "Realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni", previsto dal Piano di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere progetti volti a rafforzare un'offerta di turismo locale, basata sul turismo culturale, con particolare riferimento all'ecomuseo "Lis Aganis" e sul turismo sportivo, con particolare riferimento ai settori del cicloturismo, volo libero e arrampicata sportiva in palestre naturali, nell'ambito di interventi volti a:
 - a) sviluppare attività culturali, didattiche e di fruizione del territorio a sostegno di un turismo rurale sostenibile;
 - b) realizzare eventi turistici in grado di strutturarsi nel tempo quali momenti di forte attrazione e promozione dell'area.
3. Gli interventi dovranno avere un grosso impatto a livello turistico, essere legati alla ruralità del territorio, rafforzare la consapevolezza del valore delle tradizioni locali e nel contempo diventare attrattivi verso visitatori esterni, potenziare il valore aggiunto degli attori locali, all'interno di sistemi di promozione coordinati e favorire la conoscenza del territorio attraverso la frequentazione e l'utilizzo delle sue risorse.

Art. 2 – Definizioni

4. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) Ecomuseo: forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali (L.R.10/2006).
 - b) Associazione: ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune.

Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:
 - a) Area Rurale C (PSR 2007-2013 allegato 1): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont;
 - b) Area Rurale D (PSR 2007-2013 allegato 1): Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Beneficiari dell'aiuto per la realizzazione degli eventi sono esclusivamente:
 - a) Enti locali aventi sede in uno dei Comuni elencati al precedente articolo 3;
 - b) Associazioni aventi sede operativa in uno dei Comuni elencati al precedente articolo 3.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali
 - a.1) legittimazione del proponente
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
 - b.3) nel caso di eventi culturali, gli interventi proposti dovranno rientrare nell'ambito della rete dell'ecomuseo Lis Aganis;
 - b.4) nel caso di eventi sportivi, gli interventi proposti dovranno rientrare nell'ambito dei seguenti settori: cicloturismo, volo libero, arrampicata sportiva in palestre naturali.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine di cui all'art. 11, comma 2;
 - c) localizzazione dell'intervento in un comune non compreso nell'area di intervento di cui all'art. 3.

Art. 6 - Interventi finanziabili

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare eventi turistici:
 - a) basati sulla valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale), storico, artistico del territorio, correlati all'ecomuseo Lis Aganis, anche attraverso l'organizzazione di soggiorni legati ad eventi, iniziative di tipo formativo e culturale, convegni, stage, visite di studio, ecc.;
 - b) imperniati sul turismo sportivo che dovranno rientrare nell'ambito dei seguenti settori: cicloturismo, volo libero, arrampicata sportiva in palestre naturali.
2. Gli interventi ammissibili rispettano:
 - a) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, (CE) n.65/2011 del 27 gennaio 2011, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
 - a) acquisto di attrezzature e arredi;
 - b) messa in rete e promozione congiunta dell'offerta ricreativa e culturale, nonché degli eventi che vi trovano ospitalità;
 - c) noleggio di strutture e attrezzature per l'organizzazione di eventi promozionali;
 - d) acquisizione di servizi per l'organizzazione e l'attuazione di eventi promozionali;
 - e) acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativa alla progettazione e organizzazione dell'offerta ricreativa e culturale. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso la

- quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento previsto;
- f) spese generali collegate alla spesa di cui alla lett. a), nel limite del 12% della stessa, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - g) IVA: esclusivamente nel caso di IVA non recuperabile in quanto realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art. 13 paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2. Non sono ammissibili:
 - a) IVA, se non ricorre la circostanza di cui al comma 1, lett. f), e sempre nel caso di ente locale;
 - b) acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - c) acquisto di materiale di facile consumo e di materiale informatico (hardware e software);
 - d) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00.
 3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto dell'effetto incentivante così come definito all'art. 34 del regolamento generale approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011.
 4. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
 5. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme regionali, comunitarie e nazionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 –Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Numero di soggetti coinvolti nelle attività	5 o più di 5	5
	Da 2 a 4	2
	1	1
Condivisione del progetto con l'Agenzia Turismo FVG	Si	3
	No	0
Evento pluriennale (almeno due anni solari)	Si	5
	No	0
Congruità con le linee guide contenute nel Piano Turistico Territoriale del GAL	Si	5
	No	0
Obbligo a partecipare alla promozione attraverso le altre misure del PSL	Si	5
	No	0
Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia C (classificazione di fascia montana secondo la	5

	deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000): Andreis, Aviano (solo per i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto), Barcis, Caneva (solo per il centro abitato di La Crosetta), Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia B (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale 3303/2000): Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo (solo per il centro abitato di Mezzomonte), Travesio.	3
	Struttura ricettiva localizzata in comuni montani di fascia A (classificazione di fascia montana secondo la deliberazione della Giunta regionale): Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals, Vajont	2
Incremento dell'occupazione	Assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative (punteggio assegnato per ogni unità lavorativa).	10
Investimento in un Comune facente parte del Parco naturale delle Dolomiti Friulane	Si	2

3. A parità di punteggio la priorità verrà stabilita in base ai progetti ai quali possono essere assegnate risorse sufficienti per soddisfare tutti gli interventi ammissibili a contributo.
4. In caso di parità di punteggio, la priorità verrà assegnata operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.
5. Il sorteggio di cui al comma 4 è effettuato dal Direttore del GAL Montagna Leader, coadiuvato da due dipendenti, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.
6. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 73.519,60 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
32.348,62	41.170,98	73.519,60

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo concesso non sia inferiore al 60% del contributo concedibile.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centro di assistenza agricola (CAA) o, nel caso di enti locali, anche lo sportello regionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, al seguente indirizzo del GAL: Montagna Leader S.c.a.r.l. – Via Venezia 18/a – 33085 Maniago PN (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedite a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Montagna Leader, Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 4 "Bando per la realizzazione di eventi promozionali – sportivi e culturali - a cura di enti ed associazioni".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A), contenente anche le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8;
 - c) per gli enti pubblici:
 - c.1) copia della Delibera di autorizzazione al Legale rappresentante dell'Ente a presentare domanda di contributo;

- c.2) per le forniture dei beni e dei servizi: previsione analitica di spesa a firma del responsabile del procedimento, indicante i singoli beni e servizi della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni o il contenuto dei servizi, il loro prezzo unitario e il prezzo totale.
- d) per le associazioni:
- d.1) copia dello statuto e atto costitutivo, e successive variazioni;
- d.2) autorizzazione all'assunzione della spesa e alla presentazione della domanda di aiuto deliberato dal competente organo statutario;
- d.3) per arredi e attrezzature: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/Pres. del 2011;
- d.4) per servizi e consulenze specialistiche: tre preventivi forniti da ditte o soggetti diversi accompagnati dalle informazioni sul fornitore e sui suoi eventuali collaboratori incaricati dell'attività oggetto del preventivo (titoli professionali, curriculum ed elenco delle attività eseguite), nonché sull'offerta tecnica. Nel caso non sia possibile l'individuazione di tre fornitori, alla domanda di aiuto è allegata una dichiarazione di un tecnico qualificato che attesti tale impossibilità, accompagnata da una relazione specifica contenente gli elementi di valutazione della congruità del preventivo del fornitore individuato.

7. Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengono inoltre richiesti i seguenti documenti:

- a) Lettere di adesione al progetto sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti coinvolti, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B);
- b) Lettera che attesti la condivisione del progetto da parte dell'Agenzia Turismo FVG;
- c) Dichiarazione da cui si evinca l'impegno da parte del soggetto proponente a partecipare alla promozione di eventi attraverso le altre Misure del Piano, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C);
- d) Copia del documento comprovante il rapporto di lavoro del personale destinato all'attività di organizzazione / gestione degli eventi o atto deliberativo da cui si evinca l'incarico riferito a detta attività.

8. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

9. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 1 sono pubblicati secondo le prescrizioni del D.P.Reg.n.040/Pres. del 2011.
4. Ai richiedenti non finanziati viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e precisazioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa, nel caso di associazioni o, nel caso di enti locali, con presentazione della dichiarazione richiesta da AGEA e prodotta attraverso il portale SIAN e conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'Art.56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50% e dell'80% del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento. Art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data del rilascio.
4. Alla domanda di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: la fideiussione o la dichiarazione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione viene disposto con la liquidazione ~~dell'acconto e~~ del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione delle operazioni

1. Il beneficiario dà inizio alle operazioni finanziate dopo la presentazione della domanda.

2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30 novembre 2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e in maniera motivata, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati dal GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone l'effettiva realizzazione dell'ultima manifestazione/evento in calendario, per la quale è stato concesso l'aiuto.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.040/2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;

- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi di pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: i) arredi e attrezzature, ii) promozione ed eventi, iii) noleggio strutture e attrezzature, ii) servizi;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione, a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c);
 - b) per l'acquisto di arredi e attrezzature:
 - b.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - b.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - b.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - c) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 5, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente l'esercizio delle manifestazioni e degli eventi svolti.

Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento possono essere richieste in via preventiva ed eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi e attrezzature di marca diversa o con caratteristica tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;

- c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alla lettera d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
 5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
 6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48, 49 e 51 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
 - a.6) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.7) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento;
 - a.8) in caso di beneficiari pubblici o soggetti tenuti ad osservare le norme recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;

- b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati, si fa obbligo ai beneficiari di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti. Per i materiali informativi prodotti il beneficiario deve rispettare quanto previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006 insieme a quanto previsto nella "Guida d'uso dei marchi e dei loghi del Servizio di Sviluppo Rurale", e deve comunque trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.
- 2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
 - 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
 - 4. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli

- 1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono previsti i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
- 2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI e REVOCHE DELL'AUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto

- 1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi i oltre il 3%, l'importo erogabile in base all'esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata (importo domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
- 2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n.65/2011.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18 comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revocche e annullamento

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso – secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 27 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
 - g) "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolare del trattamento sono il GAL Montagna Leader e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Montagna Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.montagnaleader.org).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Elenco allegati

- Allegato A): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. b);
- Allegato B): lettere di adesione di cui all'art. 11, comma 7, lett. a);
- Allegato C): dichiarazione partecipare promozione di cui all'art. 11, comma 7, lett. c).